

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2556

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori VIZZINI, BASSANINI, BONGIORNO,
MANCINO, LABELLARTE, FORTE, VITALI, MICHELINI,
ZORZOLI, CRINÒ e DENTAMARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2003

Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di modificare alcune norme del Titolo V della Parte II della Costituzione che disciplinano la definizione della forma di governo regionale da parte degli statuti delle Regioni.

Tale proposta è sollecitata dalla recente esperienza maturata dai Consigli regionali nel corso dell'approvazione dei nuovi statuti, approvazione resasi necessaria in adempimento delle recenti riforme costituzionali.

Si è, infatti, aperto un dibattito sulle conseguenze prodotte dall'adozione di formule di governo «ibride», in cui il Presidente della Regione, pur se eletto direttamente, debba essere confermato dal Consiglio regionale per il conferimento della pienezza delle funzioni. In particolare il dibattito verte sul fatto che in tali formule «ibride», le ipotesi di morte, impedimento permanente e - soprattutto - dimissioni volontarie del Presidente della Regione, sono state considerate tali da legittimare la sostituzione del Presidente da parte del Consiglio, senza dar luogo alle conseguenze, previste dal vigente articolo 126, terzo comma, della Costituzione, dello scioglimento del Consiglio e delle nuove elezioni (clausola *simul stabunt, simul cadent*). Si è ritenuto infatti che tale ipotesi, proprio perchè «ibrida», non si identifichi nella formula «eletto a suffragio universale e diretto» utilizzata dall'articolo 126 citato per imporre lo scioglimento del Consiglio ed il ricorso alle urne.

È certamente condivisibile - dal punto di vista dell'opportunità - che la conseguenza radicale dello scioglimento del Consiglio regionale e delle nuove elezioni sia evitata

nelle ipotesi di morte ed impedimento permanente, in quanto accadimenti del tutto estranei alla sfera della volontà: l'applicazione della clausola *simul stabunt, simul cadent* appare una rigidità del sistema, cui si può porre rimedio rimettendo la possibilità di soluzioni diverse agli statuti regionali. Potrebbe qui risultare utile l'istituzione della figura del Vice-Presidente della Regione, non prevista nella formulazione «chiusa» degli organi della Regione di cui all'articolo 121 della Costituzione e che potrebbe invece essere proficuamente istituita, anche a fini di generale affiancamento del Presidente. Appare equo, inoltre, prevedere le medesime conseguenze istituzionali in limitatissime ipotesi di assunzione, da parte del Presidente della Giunta regionale, di cariche governative di alto profilo istituzionale.

Per quanto concerne poi l'applicabilità del vincolo di cui all'articolo 126 (nel testo vigente) alle formule ibride, che associano la conferma da parte del Consiglio del Presidente della Giunta regionale scelto da parte del corpo elettorale, è possibile che già l'attuale formulazione costituzionale non sia compatibile con scelte di questo tipo. Tuttavia il presente disegno di legge si propone di chiarire ulteriormente il punto, adottando una formula («scelto») che tolga, per quanto possibile, qualsiasi dubbio sul fatto che la Regione resta libera di adottare sistemi di elezione che ritiene più efficienti ed opportuni, ma se il corpo elettorale ha scelto un Presidente della Giunta, tale carica - salvo le rarissime eccezioni sopra ricordate - è conferita con un legame inscindibile che la lega al Consiglio.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 121
della Costituzione)*

1. Al primo comma dell'articolo 121 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto regionale può prevedere un Vice presidente della Giunta della Regione».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 126
della Costituzione)*

1. Il terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente: «L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta scelto dagli elettori, la rimozione o le dimissioni del Presidente stesso, salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In caso di impedimento permanente, morte o dimissioni del medesimo Presidente della Giunta, conseguenti alla nomina a Presidente del Consiglio dei ministri o a Ministro o a Commissario europeo, lo statuto può prevedere che il Consiglio nomini un nuovo Presidente o che le sue funzioni vengano esercitate dal Vice presidente, ove previsto. In ogni caso le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio».

